



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

## Allegato 3 - BOZZA DI CONVENZIONE

- l'ULSS n. 1 Dolomiti, in persona del ....., nella qualità di ..... *pro tempore*, domiciliata presso la sede dell'Azienda, in Via Feltre, 57 a Belluno;

di seguito denominata "ULSS 1"

e

- ....., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in ....., alla via/piazza ....., n. .... (CAP .....), p. iva ....., C.F. ...., iscritta nel ..... con il numero .....

di seguito denominato "ETS"

\* \* \*

### Premesso che

- con Avviso pubblicato sul sito dell'ULSS 1 Dolomiti, nella sezione "Bandi e Gare", in data .././2024, ....., in esecuzione della delibera del direttore generale n. ... del .././2024 è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'APS/ODV, cui affidare le attività ivi indicate, mediante sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 56 d. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., recante il Codice del Terzo settore (in avanti anche solo "CTS"); **[Allegato n. A.1]**;
- con deliberazione del direttore generale n. ... del .././, in esito alla valutazione delle proposte progettuali pervenute, si è concluso il procedimento.

### Rilevato, che

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

### Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- la legge n. 6/2004;
- la legge regionale n. 10/2017;
- la legge n. 106/2016;
- il d.lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- la legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il Piano socio-sanitario regionale della Regione del Veneto 2019-2023, approvato con L.R. n. 48 del 28/12/2018;
- la DGR n.241 del 6/03/2018
- la DGR n. 337/2018
- i Piani di Zona 2023-2025 approvati dai rispettivi Comitati dei Sindaci in data 30 marzo 2023 e recepiti con deliberazione del Direttore Generale n.291 del 31/03/2023;

Tanto premesso,



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella propria Proposta progettuale, positivamente valutata dalla Commissione, in relazione al Documento di indirizzo (DI) posto a base della procedura ad evidenza pubblica.

1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub “A” per farne parte integrante e sostanziale.

1.3) L’ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività affidate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

### **Art. 2 – (Durata della convenzione)**

2.1) La presente convenzione ha validità dal ..../... al ..../20..., prorogabile di un ulteriore anno, subordinatamente alla conferma del finanziamento da parte dei Comitati dei Sindaci e sempreché detta funzione non venga garantita dai costituendi Ambiti Territoriali Sociali.

### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)**

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l’ETS mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (anche eventuale personale dipendente e/o prestatori d’opera intellettuale e/o di servizio, operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nella propria proposta progettuale [Allegato “B.1”].

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente Avviso ..... l’ULSS 1 metterà a disposizione dell’ETS le seguenti risorse:

a) € 48.000,00 (24.000 per ciascun anno) quale importo massimo onnicomprensivo per il rimborso delle spese sostenute per una durata convenzionale di anni 2, compresa l’attività di formazione che deve essere garantita secondo le linee guida regionali.

### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall’ETS.

4.2) Il personale dell’ETS, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile coordinatore del progetto si impegna a vigilare sullo svolgimento delle attività e a partecipare ai tavoli di lavoro dedicato all’AdS nell’ambito del Piano di Zona

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l’ETS si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con l’eventuale personale dipendente o prestatori d’opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

 PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

4.6) L'ETS è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'ULSS n. 1 Dolomiti con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

## Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) L'ETS provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) L'ETS è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'ULSS 1 è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

## Art. 6 – (Sostegno pubblico per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo complessivo massimo a titolo di rimborso, riconosciuto per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione, è stabilito in € 48.000 e verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- 24.000 per ciascun anno di durata della convenzione, con acconto del 50% entro il 15 marzo di ciascun anno;
- saldo previa acquisizione e validazione della rendicontazione annuale da presentare entro il 15 marzo.

6.2) L'ETS, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a ....., avente le seguenti coordinate:

.....

6.3) Sono rimborsabili, in relazione all'incidenza del rapporto convenzionale, di cui al presente atto, rispetto all'attività complessiva dell'ETS, i seguenti costi:

- a) oneri derivanti dalla stipula della polizza assicurativa per i volontari, di cui all'art. 18 CTS;
- b) spese sostenute per la formazione;
- c), infine, le spese vive sostenute dall'ETS necessarie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione.

6.4) Le spese dovranno essere – a pena di risoluzione della Convenzione – rendicontate in modo analitico ogni anno unitamente ad apposita relazione conclusiva delle attività.

## Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il



# Azienda ULSS n. 1 Dolomiti

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli ETS assumono l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Direttore della UOC Sociale dell'ULSS 1 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

## **Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)**

8.1) L'ULSS 1, in attuazione degli articoli 92 e 93 CTS assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'ETS, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'ETS, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

## **Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)**

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'ETS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità è in capo a.....

## **Art. 10 – (Risoluzione)**

10.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'ETS l'ULSS 1 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

## **Art. 11 – (Rinvii normativi)**

11.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

## **Art. 12 – (Controversie)**

12.1) Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione, sia durante l'esecuzione che alla scadenza della stessa. In caso contrario le Parti riconoscono la competenza del Foro di Belluno.

## **Art. 13 – (Norma finale)**

13.1) Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.

L'imposta di bollo è a carico dell'Azienda ULSS.



## Azienda **ULSS n. 1 Dolomiti**

PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte che lo richiede. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

**Allegati sub "A"**

A.1) Avviso pubblico.

**Allegati sub "B"**

B.1) Proposta progettuale.

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del «.....», quale ETS, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti

La presente Convenzione, approvato articolo per articolo con le Premesse, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra forma elettronica qualificata.

SCHEMA CONVENZIONE